

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1962

(85^a seduta, antimeridiana, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Disposizioni sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti d'istruzione secondaria » (1086-1761-B) (Di iniziativa dei senatori Baldini ed altri e Donati ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1525, 1526, 1527
DE SIMONE	1526
DONATI	1525, 1527
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1525, 1526, 1527
VENDITTI	1526
ZACCARI, relatore	1525

« Concessione di un contributo ordinario al Corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna » (2072) (D'iniziativa dei deputati Ferrari Giovanni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	1534, 1538, 1539
BERTOLA	1536
CARISTIA	1537
DONINI	1536
LUPORINI	1537

MACAGGI	Pag. 1536, 1537
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1537, 1539
MONALDI, relatore	1534, 1536, 1538
VENDITTI	1536, 1537, 1539

« Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 » (2124) (D'iniziativa dei senatori Baldini ed altri) (Seguito della discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	1520, 1522, 1523
BELLISARIO, relatore	1521, 1522
BRUNO	1523
DONATI	1521, 1522, 1523
DONINI	1522
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1521, 1522, 1523
MONETTI	1521, 1523
VENDITTI	1523

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica ».

« Ordinamento della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma » (2131) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag 1528, 1529, 1530, 1531
BERTOLA, relatore	1528, 1530, 1531
CARISTIA	1531
DONINI	1530, 1531
LUPORINI	1529, 1530
MACAGGI	1530, 1531
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1530, 1531

« Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (2153) (D'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	1533, 1534
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1534
TIRABASSI, relatore	1534

« Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 » (2171) (D'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri; Marangone ed altri; Pucci Ernesto) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	1524, 1525
DONINI	1524
MAGRÌ, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione	1524, 1525
TIRABASSI	1524, 1525

« Proroga e integrazione della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra e tutelarne l'integrità fisica » (2209) (D'iniziativa del senatore Menghi) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE	1531, 1532, 1533
BARBARO	1533
DONATI	1533
DONINI	1533
TIRABASSI, relatore	1531, 1532, 1533
VENDITTI	1532, 1533

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra ».

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Baldini, Barbaro, Bellisario, Bertola, Bruno, Caristia, Cecchi, De Simone, Di Rocco, Donati, Donini, Luporini, Macaggi, Monaldi, Moneti, Russo, Tirabassi, Venditti, Zaccari e Zanotti Bianco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magrì.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 » (2124)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti e Baracco: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nella passata seduta il senatore Bellisario ha riferito su questo disegno di legge; il seguito della discussione è stato poi rinviato in seguito alla presentazione di un emendamento aggiuntivo da parte dei senatori Bruno, Baldini e Caleffi, riguardante gli insegnanti di educazione fisica, sul quale il rappresentante del Governo si è riservato di esprimere il suo parere in questa seduta.

Do nuovamente lettura dell'emendamento.

« Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica iscritti nelle graduatorie dei concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e dall'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400.

Gli iscritti nelle graduatorie di merito dei predetti concorsi saranno assunti in ruolo fino all'esaurimento di esse, utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 settembre 1962, in attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831 ».

BELLISARIO, *relatore*. Come relatore, sono favorevole. Dovremmo modificare però il titolo del disegno di legge.

MONETTI. In merito a questo emendamento vorrei domandare al relatore qual è la portata precisa della frase: « utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, eccetera ». In sostanza, vorrei sapere quanti sono questi posti, perchè con questa dizione, ammettendo cioè che possano essere utilizzati anche i posti non assegnati, apriamo una graduatoria ad esaurimento e questi insegnanti di educazione fisica, qualora fossero molti, potrebbero porre un'ipoteca sui posti non assegnati.

BELLISARIO, *relatore*. In sostanza la legge n. 831 ha assegnato agli insegnanti idonei o abilitati delle varie categorie tutti i posti che sono stati reperiti. Anche se la *Gazzetta Ufficiale* del settembre scorso non fa un elenco completo dei posti, ma si limita più o meno alla metà, è intenzione del Governo reperire gli altri posti per un totale di circa 24.000, come ci fu assicurato dall'onorevole ministro Bosco. Ora, gli insegnanti di educazione fisica sono quelli iscritti nelle graduatorie dei bandi nn. 1 e 2 di cui al concorso previsto dall'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, ed hanno, se non altro, sicuramente l'idoneità in quanto sono stati vincitori di quel concorso per esame, per titoli e prove pratiche.

MONETTI. Un'altra domanda alla quale non mi è stata ancora data risposta è questa: gli insegnanti di cui al concorso n. 1 al quale ha alluso il relatore e al quale si fa cenno in questo emendamento, si trovano in una situazione curiosa, perchè il Consiglio di Stato ha annullato il concorso

e quindi la graduatoria. Come si può richiamo ad un concorso e ad una graduatoria che non esistono più dopo il giudizio emesso dal Consiglio di Stato?

DONATI. C'è anche un'altra obiezione che avevo fatta la volta scorsa, e cioè: poichè la legge n. 831 prevede anche delle graduatorie ad esaurimento, questo disegno di legge che stiamo discutendo si riferisce pure a quelle graduatorie o no?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi sforzerò di chiarire questi dubbi. La legge 7 febbraio 1958, n. 88, bandì due concorsi per gli insegnanti di educazione fisica; di questi due concorsi, il n. 2 non ha trovato difficoltà, la graduatoria è stata approvata, le nomine sono in corso; il n. 1, invece, ha inciampato in un ricorso al Consiglio di Stato il quale ha annullato la graduatoria, talchè è stato necessario indire nuovamente il concorso riservando la partecipazione a coloro che avevano partecipato a quello precedente.

Poichè i vincitori del concorso n. 1 si vedrebbero collocati in ruolo con una decorrenza posteriore a quella dei vincitori del concorso n. 2, questo emendamento tende ad evitare che ci sia una diversa decorrenza della nomina per i vincitori dell'uno e dell'altro concorso. Il Governo ritiene equa la proposta, soprattutto perchè, come ho precisato, il concorso è stato aperto solo agli stessi concorrenti e non ad altri i quali, evidentemente, non avrebbero avuto alcun titolo per vantare questo diritto ad un trattamento di equità. Questo, per quello che riguarda la prima parte dell'emendamento; c'è poi la seconda parte, sulla quale posso dare i seguenti chiarimenti.

Gli idonei di questi due concorsi, in un certo numero, resterebbero fuori qualora non si trovasse il modo di mettere a disposizione altre cattedre. Ora, quando si è fatto il reperimento di tutte le cattedre per l'applicazione della legge n. 831, si è visto che oltre alle 1.186 cattedre messe a concorso, esistevano altre 1.967 cattedre disponibili ai fini dell'applicazione della predetta legge e, se si tiene conto che la medesima legge,

per quello che riguarda gli insegnanti di educazione fisica, può essere applicata solo in favore degli stabilizzati, si può calcolare che queste 1.967 cattedre saranno largamente sufficienti per l'applicazione della legge n. 831, tanto da poter consentire anche l'immissione in ruolo dei 900 elementi circa che resterebbero nelle graduatorie ad esaurimento dei due concorsi di cui abbiamo parlato. In altri termini, per chiarire meglio il mio concetto, dopo aver collocato in ruolo i 1.186 vincitori in relazione al numero delle cattedre messe a concorso, si dovranno collocare in ruolo, per le graduatorie ad esaurimento, altre 900 persone; queste 900 persone potranno essere tutte sistemate in ruolo e resteranno altre 1.167 cattedre per applicare la legge n. 831 nei confronti degli stabilizzati.

Il Governo è, pertanto, favorevole alla prima e alla seconda parte dell'emendamento, perché ritiene che ormai nessuna difficoltà si possa opporre a che, entro il tempo strettamente necessario per le operazioni previste dalla legge, vengano collocati in ruolo con decorrenza dal 1° ottobre 1962 tutti i vincitori dei due concorsi, sia quelli che rientrano nel numero delle cattedre messe a concorso, sia anche gli altri 900 delle graduatorie ad esaurimento.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il rappresentante del Governo per questi chiarimenti ampi ed esaurienti.

D O N A T I . La legge n. 831 doveva, praticamente, porre un punto fermo a questo sistema di graduatorie ad esaurimento; oggi, invece, riapriamo la questione, perché, se non vogliamo stabilire qui una situazione di privilegio, evidentemente dobbiamo fissare una norma che ammetta l'esaurimento degli idonei di tutte le graduatorie dei concorsi che faremo. È questa la preoccupazione. In sostanza, si afferma un principio che, a mio avviso, può avere delle conseguenze piuttosto gravi.

B E L L I S A R I O , *relatore*. Qui si tratta di coloro che parteciparono a un concorso e che, in seguito alla decisione del Consiglio di Stato, devono ora ripetere quel

concorso; non si intende fare altro che applicare per questi la stessa decorrenza del 1° ottobre 1962. La seconda parte è legata alla prima nel senso che, quando abbiamo accettato la stessa data di decorrenza anche per quelli del concorso n. 1, che deve essere ripetuto in forza della decisione del Consiglio di Stato, evidentemente dobbiamo mettere questi concorrenti nelle medesime condizioni di quelli del concorso n. 2.

D O N A T I . Ma la legge 28 luglio 1861, n. 831, prevedeva il possesso dell'idoneità a quella data, non in data posteriore.

D O N I N I . È un caso particolare quello di un concorso annullato dal Consiglio di Stato.

D O N A T I . Il concorso è stato espletato prima dell'entrata in vigore della legge numero 831, o dopo? Evidentemente è finito dopo, quindi, non rientra nella legge n. 831 e noi lo facciamo rientrare con questo disegno di legge.

D O N I N I . C'è stato un intervento del Consiglio di Stato che ha annullato per vizio di forma il concorso già espletato; ora, questa norma vuol rimediare alle conseguenze dell'annullamento.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi pare che non vi siano obiezioni all'approvazione del primo comma proposto e che la Commissione riconosca l'equità della concessione della stessa decorrenza alla nomina dei vincitori dell'uno e dell'altro concorso, ad evitare che i vincitori del concorso numero uno possano subire un danno dal fatto che, per un difetto nel concorso stesso, la loro graduatoria è stata annullata e il concorso dovrà ripetersi.

Le obiezioni si riferiscono al secondo comma, ma io debbo insistere nel pregare la Commissione di approvarlo, perché bisogna tener conto del fatto che si sta, ora, per la prima volta, sistemando la materia dell'educazione fisica nelle scuole. Per varie ragioni non vi sono stati concorsi: il primo

concorso è quello di cui si è parlato, poi vi è stato quello bandito con la legge 30 dicembre 1960, rinnovato con la legge 28 aprile 1961. Abbiamo un numero notevole di cattedre scoperte, così alto che, anche quando avremo assegnato i posti a tutti i vincitori del concorso, a tutti coloro che si trovano nelle graduatorie di merito, e a tutti coloro che avranno diritto alla sistemazione in ruolo in base alla legge n. 831, resteranno ancora cattedre disponibili.

Attualmente l'insegnamento dell'educazione fisica viene spesso conferito in modo non del tutto ortodosso, ricorrendo ad elementi poco qualificati; credo dunque che sia nell'interesse della scuola assumere nei ruoli tutti coloro che hanno un titolo vagliato e riconosciuto. Per questi motivi ritengo opportuno che sia approvato il secondo comma dell'emendamento proposto che, per il momento, chiude la questione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

Speriamo che presto si possa finire la serie di provvedimenti eccezionali e si possa procedere alla copertura di tutte le cattedre attraverso la normale via dei concorsi per esami e per titoli.

D O N A T I . Avevo fatto un'altra domanda, alla quale non ho avuto risposta: le graduatorie ad esaurimento previste dalla legge n. 831 sono comprese nella portata del provvedimento in esame?

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Sì, sono comprese nella parte originaria del disegno di legge in esame. Il provvedimento, infatti, se verrà approvato l'articolo aggiuntivo proposto, conterà di due parti; la prima parte concerne proprio la decorrenza dell'applicazione della legge n. 831 limitatamente all'applicazione del primo comma dell'articolo 19 e del settimo comma dell'articolo 22. Il primo comma dell'articolo 19 concerne tutte le cattedre che saranno fissate con decreto del Ministro; il settimo comma dell'articolo 22 concerne gli insegnanti tecnico-pratici. Pertanto tutti coloro che saranno assunti in ruolo per effetto della legge n. 831 avranno la decorrenza dal 1° ottobre 1962.

È previsto inoltre che, negli anni futuri, in forza della legge n. 831 vengano inquadrate altre categorie di insegnanti: questi avranno la decorrenza che loro spetterà.

M O N E T I . Io sono favorevole all'approvazione del provvedimento, e dell'articolo aggiuntivo, ma vorrei esprimere il timore che con la dizione proposta il provvedimento possa divenire inoperante per qualche cavillo giuridico, in quanto si richiama a graduatorie che non esistono più.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si fa riferimento ad una graduatoria che esiste e ad una che esisterà in quanto il concorso deve essere ripetuto.

B R U N O . Forse il collega Moneti non si è accorto che il testo dell'emendamento letto dal Presidente ha subito una modificazione rispetto a quello da me inizialmente predisposto.

M O N E T I . Se è così, sono d'accordo.

V E N D I T T I . Non ho avuto occasione di partecipare ai lavori della precedente seduta; ma l'estrema chiarezza del Sottosegretario mi ha convinto che è necessario approvare il provvedimento, tanto più che l'attuale stato di cose è anormale. Voterò pertanto a favore del disegno di legge con l'emendamento aggiuntivo proposto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, di cui ho già dato lettura e che, naturalmente, se sarà approvato l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Bruno, diventerà articolo 1.

(È approvato).

Circa l'articolo aggiuntivo riterrei più opportuna, per ragioni di forma, la seguente formulazione:

« Hanno effetto giuridico dal 1° ottobre 1962 anche le nomine degli insegnanti di educazione fisica iscritti nelle graduatorie

dei concorsi previsti dal terzo comma dell'articolo 14 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727, e dall'articolo unico della legge 28 aprile 1961, n. 400.

Gli iscritti nelle graduatorie di merito dei predetti concorsi saranno assunti in ruolo fino all'esaurimento di esse, utilizzando i posti disponibili e quelli non assegnati previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 18 agosto 1962, di attuazione della legge 28 luglio 1961, n. 831, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 18 settembre 1962 ».

Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti.

(È approvato).

In relazione alle modificazioni introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Decorrenza giuridica delle assunzioni in ruolo degli insegnanti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica, disposte dalla legge 28 luglio 1961, n. 831, e di alcune categorie di insegnanti di educazione fisica ».

Poichè non si fanno osservazioni, rimane così stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele ed altri; Marangone ed altri; Pucci Ernesto: « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, in servizio alla data del 13 marzo 1939 » (2171) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Leone Raffaele, Baldelli, Bontade Margherita, Fusaro, De Capua; Marangone, Malagugini, Codignola, Cecati, De Lauro Matera Anna,

Paolicchi, Franco Pasquale; Pucci Ernesto « Disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 », già approvato dalla Camera dei deputati.

A proposito di questo provvedimento, comunico che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario agli emendamenti che sono stati presentati.

Al punto in cui sono le cose, pertanto, se non si trova un accordo, si dovrà chiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La scorsa settimana ho ricevuto una commissione in rappresentanza dall'Associazione nazionale degli insegnanti trentanovisti, che ha chiesto che il provvedimento sia approvato nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

D O N I N I. Dato l'irrigidimento delle due parti, e la prospettiva della rimessione all'Assemblea del provvedimento, mi permetto anch'io di proporre ai colleghi di accettare la proposta degli interessati, approvando il disegno di legge nella sua formulazione attuale, riservandoci di presentare subito un ulteriore provvedimento che possa correggerne i difetti. Avanzo questa proposta al solo scopo di evitare un'ulteriore perdita di tempo.

Il gruppo di persone cui si riferisce il disegno di legge pervenutoci dalla Camera merita una particolare attenzione, ed ha il diritto di godere dei benefici che sono stati concessi agli altri impiegati dello Stato.

P R E S I D E N T E. Non dimentichiamo però che la Commissione finanze e tesoro ha dato parere contrario sul provvedimento, nel testo trasmesso dalla Camera ed *a fortiori* sugli emendamenti.

Per superare il parere contrario della Commissione finanze e tesoro vi sarebbe la possibilità di fissare una decorrenza diversa.

T I R A B A S S I. Nel corso della passata seduta il Sottosegretario ebbe a dire

che non vi era alcun abilitato del 1939 che non fosse stato in qualche modo inquadrato.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io ho solo supposto che fosse così.

F I R A B A S S I. Potrei invece fare il nome di diversi professori abilitati nel 1939, che non sono stati inquadrati perchè non vi sono stati concorsi per le loro materie; per esempio: filosofia e lingue.

P R E S I D E N T E. Concludendo, ritengo opportuno rinviare il seguito della discussione per dar modo ai membri della Commissione di riflettere sulla situazione o sulle proposte che sono state fatte. Se la Commissione dovesse orientarsi verso una approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, si potrà chiedere alla Commissione finanze e tesoro di rivedere il suo parere spostando eventualmente la decorrenza.

Se non si fanno osservazioni, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri e Donati ed altri: « Disposizioni sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti d'istruzione secondaria » (1086 e 1761-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Baldini, Moneti, Zaccari; Donati, Bellisario, Zaccari, Moneti, Baldini, Ponti: « Disposizioni sulle ore d'insegnamento eccedenti l'orario di cattedra negli istituti d'istruzione secondaria », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A C C A R I, *relatore*. L'VIII Commissione della Camera dei deputati ha preso in

esame il 12 ottobre ultimo scorso il testo del disegno di legge approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 27 giugno 1962, testo che, praticamente, unificava due disegni di legge, l'uno d'iniziativa dei senatori Baldini ed altri, l'altro d'iniziativa dei senatori Donati ed altri.

La Commissione della Camera dei deputati ha apportato alcuni emendamenti che, almeno per quanto riguarda l'articolo 2 e il primo comma dell'articolo 3, direi puramente formali: in sostanza si è preoccupata di escludere in questi articoli l'espressione « incarico » per queste prestazioni oltre l'orario d'obbligo, al fine di eliminare ogni dubbio sulla natura della prestazione stessa. Essa ha poi soppresso il secondo comma dell'articolo 3, approvato dalla nostra Commissione, che recitava: « Tale retribuzione spetta per 13 mensilità e non è pensionabile ». Ha altresì eliminato il terzo comma dell'articolo 3, che stabiliva: « Essa è esente da oneri per il fondo pensioni, l'I.N.A.-Casa e l'E.N.P.A.S. ».

Ora, poichè dalla discussione svolta alla Camera dei deputati risulta che questi ultimi due emendamenti sono stati apportati dietro richiesta della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento — non credo quindi che possiamo utilmente insistere sul nostro testo — e gli altri emendamenti, ripeto, sono puramente formali, proporrei senz'altro di approvare il testo così come ci è pervenuto.

D O N A T I. Accetto senz'altro il testo così come ci è pervenuto; solo, gradirei sapere come il Governo interpreta l'eliminazione di questi due commi: il Governo cioè ha intenzione di concedere la tredicesima mensilità o, viceversa, ha intenzione di sopprimerla? Essendo l'incarico annuale, credo che la tredicesima mensilità dovrebbe essere ugualmente corrisposta, quindi, il comma soppresso dalla Camera poteva effettivamente apparire pleonastico; così pure il successivo comma relativo ai contributi per il fondo pensioni, l'I.N.A.-Casa e l'E.N.P.A.S.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Gli emendamenti apportati dalla Camera hanno voluto, co-

me il relatore ha ricordato, eliminare la espressione « incarico » e hanno introdotto invece quella di « insegnamento » e di « prestazione » proprio per accentuare il carattere eccezionale e integrativo della prestazione stessa.

P R E S I D E N T E . Anche perchè gli incarichi sono regolati da apposite leggi.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Stando così le cose, ritengo che alla richiesta espressa e condizionante, per l'approvazione, avanzata dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati si debba dare l'interpretazione più restrittiva, nel senso, cioè, che non spetti la tredicesima mensilità e che, invece, si debbano pagare i contributi di cui all'ultimo comma dell'articolo 3.

Quanto alla tredicesima mensilità, la Commissione bilancio della Camera ha voluto che fosse soppressa, proprio per escludere il carattere di « incarico » di cui ho detto prima; quanto alla inclusione dei contributi, si è ritenuto che in questa materia non si possano creare eccezioni e che, quindi, per il principio, diciamo così, mutualistico cui sono ispirati questi contributi, essi debbono essere versati anche per la estensione della prestazione oltre l'orario d'obbligo.

Il Governo, per quanto attiene al mio Ministero, non ha creduto opportuno di insistere alla Camera, perchè, come ho già detto quando per la prima volta il presente disegno di legge venne in discussione in questa Commissione, abbiamo un effettivo interesse all'approvazione del provvedimento, data la grande difficoltà in cui ci troviamo, in alcune regioni, soprattutto per quanto si riferisce agli insegnanti dell'ordine tecnico.

Per questo motivo, pertanto, il Governo invita la Commissione ad approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati essendo chiaro che un ulteriore ritardo nell'approvazione annullerebbe lo scopo della legge.

V E N D I T T I . Gli emendamenti apportati dalla Camera sono d'altronde così logici e giuridicamente fondati che non ci sarebbe alcun motivo per non accoglierli.

D E S I M O N E . Vorrei fare un'altra osservazione che deriva proprio dalla soppressione di questi due commi, soprattutto del secondo comma dell'articolo 3.

Attualmente le ore supplementari vengono pagate per il periodo scolastico, tranne i mesi estivi di vacanza. Il criterio che abbiamo seguito nell'approvare questo disegno di legge era quello che le ore supplementari dovessero essere pagate per l'intero anno scolastico; ora, sopprimendo il comma che si riferisce alla retribuzione per la tredicesima mensilità mi pare che, poichè non si dice nulla in proposito, sorga questo problema: le ore supplementari saranno pagate anche per il periodo estivo, o solo per il periodo scolastico?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* L'articolo 3 prevede la durata di un anno per la prestazione.

D E S I M O N E . Ma se c'è la durata di un anno si tratta di un incarico. Comunque, c'è questa garanzia, che la durata di un anno comporta il pagamento anche per il periodo estivo?

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Certamente!

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla votazione degli emendamenti della Camera.

Do lettura dell'articolo 1, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

L'orario d'obbligo nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado è di 18 ore settimanali, fermo quanto disposto per gli orari di cattedra.

Nessun insegnante può svolgere il suo orario normale di cattedra in un numero settimanale di giorni inferiore a 5.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 2.

Negli Istituti e scuole secondarie di ogni ordine e grado il Provveditore agli studi, su proposta dei Capi d'Istituto, può affidare un insegnamento fino ad un massimo di otto ore settimanali oltre l'orario di cattedra agli insegnanti di ruolo e, subordinatamente e nell'ordine, agli insegnanti incaricati abilitati o forniti del titolo di ammissione all'esame di abilitazione, a condizione che tale insegnamento, facoltativo per i docenti:

a) si riferisca ad un insegnamento nell'ambito della stessa scuola o istituto;

b) non comporti un orario complessivo superiore alle 24 ore settimanali;

c) sia assegnato dopo l'esaurimento di tutte le graduatorie previste dall'ordinanza sugli incarichi e supplenze delle scuole secondarie.

D O N A T I . Vorrei sapere perchè la Camera nella lettera c) ha aggiunto le parole « di tutte ».

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Si è voluto esplicitamente dire che debbono essere esaurite tutte le graduatorie di tutti gli insegnanti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati, con la soppressione cioè del secondo e terzo comma:

Art. 3.

La prestazione di cui al precedente articolo ha la durata di un anno ed è retribuita per ogni ora fino alle 18 settimanali complessive in ragione di 1/36 e per ogni ora oltre le 18 settimanali in ragione di

1/18 del trattamento spettante all'insegnante, con esclusione della sola aggiunta di famiglia.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 4 non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 4.

Fermo restando quanto disposto per le supplenze saltuarie non superiori a 6 giorni, i Capi d'Istituto sono autorizzati a provvedere alle supplenze di maggior durata con personale in servizio nell'Istituto, entro i limiti di cui all'articolo 2.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Le supplenze di cui al comma precedente sono retribuite secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, per il solo periodo in cui le lezioni vengono effettivamente svolte.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 5 e 6 non modificati dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

Le norme di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 sono estese, in quanto applicabili, agli Istituti e scuole d'arte.

Art. 6.

È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge quale risulta con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Ordinamento della Scuola speciale per
archivisti e bibliotecari dell'Università di
Roma » (2131)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BERTOLA, relatore. I motivi e gli scopi del disegno di legge in esame sono: da un lato il riordinamento della Scuola dell'insegnamento, della durata dei corsi e del titolo di studio, e dall'altro lo stanziamento in suo favore di una somma, anche se relativamente modesta.

Confrontiamo la situazione attuale con quella che il disegno di legge si propone di creare.

Esiste in Italia una doppia necessità rispetto agli studi per archivisti e bibliotecari. Vi è la necessità di diffondere maggiormente la cultura paleografica e del manoscritto, dato il grande patrimonio che possediamo, e l'altra esigenza di ordine professionale, di dare una preparazione adeguata per la conservazione dei manoscritti, per la conoscenza dei libri, l'organizzazione delle biblioteche, a chi desidera assumere un incarico di bibliotecario, aiuto-bibliotecario o simili.

Alla prima esigenza fanno fronte attualmente i vari corsi di paleografia che esistono presso le varie Università italiane, in qualche Facoltà di lettere. Oltre a questi corsi esistono corsi di biblioteconomia. Circa la seconda esigenza, invece, siamo in Italia in una situazione un poco deficitaria: una prima Scuola fu istituita presso l'Università di Firenze nel 1925; due anni dopo fu istituita presso l'Università di Ro-

ma una Scuola simile; ed infine furono promosse alcune iniziative in tal senso presso le Università di Padova, di Milano e di Bologna. Presso l'Università di Bologna, nel 1956 fu istituita una Scuola di perfezionamento di biblioteconomia ed archivistica.

Queste rapide notizie ho voluto dare per dimostrare come in Italia, per quanto riguarda la preparazione dei bibliotecari con conoscenze specifiche, si sia in una situazione che lascia un poco a desiderare.

La Scuola istituita a Roma nel 1927 subì varie traversie; non riuscì a trovare il suo ordinamento preciso per molto tempo. Essa sorse come una sezione della scuola di perfezionamento in Storia medioevale; assunse carattere autonomo nel 1939, col nome di Scuola nazionale di specializzazione per bibliotecari; l'ordinamento attuale risale al 1952.

Il disegno di legge in esame tende a modificare l'ordinamento attuale, perchè l'esperienza ha dimostrato che nel 1952 si peccò per eccesso, fissando per i corsi una durata di tre anni, ed un programma eccessivamente pesante. Il programma comprendeva infatti, se non erro, ventotto discipline, molte delle quali dichiarate fondamentali, d'obbligo. Il corso risulta così pesante che ci si trova oggi nella necessità di modificarlo, anche in considerazione del fatto che chi ha già una laurea non può frequentare ancora tre anni di specializzazione.

Il disegno di legge in discussione, pertanto, tende ad abbreviare la durata del corso, rendendolo biennale, e a diminuire il numero delle discipline d'insegnamento, in una maniera che ritengo più razionale, più consona allo scopo professionale, oltre che culturale, che la scuola si propone.

Resta però la stessa distinzione nelle specializzazioni, in archivista-paleografo, conservatore di manoscritti, e bibliotecario, che esiste attualmente.

Il provvedimento inoltre prevede un organico della scuola, relativamente modesto, ma indubbiamente sufficiente, e stabilisce i titoli necessari per poter frequentare la Scuola.

Poichè il provvedimento mi è apparso ben congegnato ed organico non era mia inten-

zione presentare alcun emendamento; tuttavia devo dire che lo stesso direttore della Scuola di Roma mi ha chiesto di presentare un emendamento all'articolo 6.

L'articolo 6 del testo proposto riproduce, più o meno, le norme del 1952, richiedendo, per l'ammissione al corso, la laurea in alcune facoltà. Si vorrebbe invece che l'articolo 6 fosse così formulato:

« Possono iscriversi alla Scuola coloro che abbiano superato gli esami del primo biennio del corso di laurea in lettere o in filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in materie letterarie o in lingue e letterature straniere previa una prova suppletiva che attesti la conoscenza della lingua greca per chi non risulti in possesso del diploma di maturità classica ».

Tale emendamento è stato suggerito in quanto si teme che la richiesta della laurea diminuisca il numero delle iscrizioni. Ho chiesto se sia possibile seguire contemporaneamente i corsi del secondo biennio universitario e la Scuola di specializzazione, e mi si è fatto osservare che sarebbe molto difficile. Gli allievi dovrebbero perciò, dopo il corso di specializzazione, riprendere il corso di laurea interrotto.

Debbo ammettere di essere molto perplesso circa l'opportunità di un simile emendamento. Mi limito perciò a prospettarlo alla Commissione. Si richiede poi un contributo finanziario il quale non dovrebbe servire per pagare gli insegnanti, ma a creare delle borse di studio per poter trattenere questi giovani studenti, già in possesso di una laurea, ancora per due anni e far prendere loro questo diploma di perfezionamento onde avviarli verso questa nuova professione.

Detto questo, non ho altro da aggiungere e, come relatore, propongo alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Comunico alla Commissione che sul presente disegno di legge la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

L U P O R I N I . Questo disegno di legge è molto importante e interessante e credo di poter dire, anche a nome dei colleghi della mia parte, che siamo d'accordo. Esso è bene elaborato e, indubbiamente, viene a far fronte ad una esigenza che esiste, e che si fa tutti i giorni sentire sempre più, per la mancanza di questo personale specializzato. Il relatore ha fatto riferimento alla scuola di Firenze la quale, effettivamente era nata prima di quella di Roma; io stesso l'ho frequentata per un certo tempo e posso dire che essa ha avuto un periodo veramente glorioso quando ne era titolare il professore Schiapparelli; oggi però si trova, come le altre, in una situazione meno felice per tante ragioni di carattere obiettivo. È certamente necessario che si costituisca una scuola che sia, per lo meno, una scuola guida e nessuno potrebbe mettere in dubbio che quella di Roma attualmente sia la più indicata a questo scopo. Come dicevo, quindi, il disegno di legge va senz'altro appoggiato.

C'è qualcosa che non si comprende bene nell'articolo 5 quando si parla di una equiparazione con la Facoltà di lettere e filosofia; non si capisce perfettamente in che misura e in che senso ciò debba valere. Per il resto non avrei altre osservazioni da fare.

In merito alla finalità del finanziamento, diretto soprattutto, come ha osservato il relatore, alla istituzione di borse di studio, sono perfettamente d'accordo: è necessario che questa scuola funzioni non solo per Roma, ma con un raggio, non voglio dire nazionale, ma comunque più largo.

Circa la proposta, poi, del direttore della scuola di cui il relatore si è fatto portavoce e della quale non ero affatto a conoscenza, debbo dire che essa ci mette di fronte a qualcosa di veramente nuovo. In linea di massima — ma la cosa andrebbe studiata nei suoi vari aspetti — non sarei sfavorevole, in quanto, ritengo che, sebbene per tutte le specializzazioni sia richiesta normalmente la laurea, non debba essere questo un principio universale da osservare rigidamente in ogni caso. Se veramente questa fosse la strada per aumentare il personale specializzato, credo che dovremmo accettarla; però, non so se in questo momen-

to, per affrontare lo studio di questa proposta, non finiremmo con il rallentare l'iter di questo provvedimento che, invece, è importante varare subito.

Io credo, d'altra parte, che l'articolo 6 sia egregiamente formulato e, quindi, lascerei le cose così come sono, percorrendo per un poco ancora la strada tradizionale, pronto però ad addivenire volentieri anche alla modificazione proposta, sulla base dell'esperienza.

M A C A G G I . Sono d'accordo con il senatore Luporini circa l'opportunità di approvare questo disegno di legge; però vorrei aggiungere qualche riserva per quanto riguarda l'organico del corpo insegnante, di due posti di professore di ruolo, esclusivamente per questa Scuola, in quanto mi pare che si tratti di una strada del tutto nuova.

Nella nostra pratica universitaria, sappiamo che le scuole di specializzazione hanno gli stessi insegnanti delle facoltà competenti. Così, per lo meno, si procede nella facoltà di medicina; non so se in altre facoltà la situazione sia diversa.

D O N I N I È la stessa cosa.

M A C A G G I . Qui si istituiscono dei posti di professore di ruolo per determinate materie destinati alla scuola di specializzazione; si aggiunge, come ha già rilevato il collega Luporini, che questa scuola è considerata « come facoltà di lettere e filosofia, limitatamente ai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla scuola stessa ai sensi del precedente articolo 4 », evidentemente, per tutelare i diritti di questi insegnanti che vengono considerati alla pari degli altri insegnanti ordinari e straordinari della facoltà.

Ora, tra l'altro, mi pare che questa dizione contrasti anche con la possibilità di funzionamento della scuola stessa, perchè sappiamo che la facoltà, per eleggere un preside, deve avere almeno tre professori di ruolo; qui ce ne sono due e non so che tipo di facoltà possa venir fuori senza la possibilità di eleggersi un preside!

D O N I N I . Il preside è contemplato nell'articolo 3.

L U P O R I N I . Però nella Scuola normale di Pisa c'erano due professori di ruolo indipendenti dalla facoltà; quindi vi sarebbe l'analogia con quello che prevede il disegno di legge. La Normale non è scuola di specializzazione, ma ha anche la scuola di perfezionamento interna e gli studenti, sia di lettere sia di materie scientifiche, debbono frequentare le rispettive facoltà, dare gli esami, ottenere una certa media e, in più, hanno l'obbligo di frequentare i corsi interni che, in parte sono tenuti dai professori di questo ristrettissimo ruolo di grado universitario, e in parte sono tenuti da altri professori incaricati, quasi sempre non dell'Università di Pisa, ma che vengono da Genova, da Firenze eccetera.

P R E S I D E N T E . Il relatore non ha precisato quali siano i nuovi insegnamenti.

B E R T O L A , relatore. Non ho in questo momento a disposizione il testo delle norme attualmente vigenti. Posso dire quali sarebbero gli insegnamenti impartiti in base alle nuove norme. La Scuola, del resto, ha già adeguato i suoi insegnamenti alle norme future.

Gli insegnamenti sono: archivistica generale e speciale, bibliografia generale e speciale, bibliologia e storia delle biblioteche, biblioteconomia, diplomatica, esegesi delle fonti della storia d'Italia, storia degli ordinamenti, storia della tradizione manoscritta, tecnica dei cataloghi e classificazione, paleografia latina, storia delle arti decorative del libro, storia delle arti decorative del manoscritto. A queste discipline mi si dice venga aggiunta anche la miniatura.

M A G R I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il programma degli studi, ad ogni modo, non è contemplato nel disegno di legge.

B E R T O L A , relatore. La legge precedente fissava le materie d'insegnamento e le classificava in insegnamenti obbligatori

e facoltativi; evidentemente, l'esperienza ha insegnato che non è opportuno irrigidirsi troppo.

P R E S I D E N T E . È molto frequentata questa Scuola?

B E R T O L A , *relatore*. Gli allievi attualmente sono molto pochi; ma sono state presentate molte richieste di iscrizione per i corsi che si svolgeranno col nuovo ordinamento biennale.

D O N I N I . Non sono più di una decina, suddivisi nei tre anni di corso.

B E R T O L A , *relatore*. Bisogna considerare che a Roma esiste una Scuola presso la biblioteca Vaticana, che assorbe molti studenti, ed ha una lunga tradizione.

Ad ogni modo, gli insegnanti sono certi che, con il nuovo ordinamento, potranno avere molti più allievi.

C A R I S T I A . Onorevoli colleghi, pur non avendo studiato a fondo questo provvedimento, mi permetto di osservare che, prima di approvare un disegno di legge di questo genere, bisognerebbe avere elementi più precisi, sulla condizione attuale della Scuola e sulle sue eventuali esigenze.

Propongo pertanto di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, invitando il Governo, nella prossima seduta, a darci informazioni più precise e rassicuranti sull'opportunità dell'istituzione di questa nuova Scuola di perfezionamento.

M A C A G G I . Mi associo alla proposta di rinvio.

M A G R I' , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se la Commissione è favorevole ad un rinvio, il Governo non si oppone; desidera però precisare che, se il rinvio è motivato dalla necessità di informazioni da parte del Governo, il Governo è pronto a fornire subito gli opportuni chiarimenti.

D O N I N I . Bisogna però anche riflettere sull'emendamento proposto dai dirigenti dell'attuale Scuola.

P R E S I D E N T E . A seguito della richiesta formale di rinvio avanzata dai senatori Caristia e Macaggi, se non si fanno osservazioni il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Proroga e integrazione della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra e tutelarne l'integrità fisica » (2209)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Proroga e integrazione della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra e tutelarne l'integrità fisica ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, prorogata con la legge 2 aprile 1958, n. 363, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni a partire dal 5 dicembre 1962.

Le norme della legge n. 1784 vengono estese alla tutela dell'integrità fisica dei ragazzi e dei giovani attraverso anche una adeguata opera di educazione alla sicurezza, contro i pericoli cui sono soggetti ed in particolare quelli derivanti da ogni tipo di armi, macchine e strumenti.

I Ministeri interessati, nell'espletamento dei loro compiti di educazione alla sicurezza, si avvarranno dell'opera dell'Associazione nazionale per la difesa della gioventù.

T I R A B A S S I , *relatore*. Sta per concludersi il quinquennio di proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, relativa all'ado-

rione di particolari norme di propaganda diretta ad evitare i pericoli, costituiti da ordigni e residuati di guerra, per i ragazzi, e che prevede altresì sanzioni per omessa denuncia all'autorità competente di rinvenimenti di esplosivi di ogni genere.

Nei suoi dieci anni di applicazione la legge si è dimostrata particolarmente utile per evitare dolorose disgrazie tra fanciulli e ragazzi, istintivamente spinti dalla curiosità, ad avvicinarsi a pericolosi ordigni come ad ogni altro oggetto che essi occasionalmente trovino; a tanti anni dalla fine della guerra il pericolo di tali ritrovamenti non è ancora cessato e capita ancora troppo frequentemente di leggere e di venire a conoscenza di rinvenimenti di residuati bellici che, non raramente, sono causa di gravi conseguenze.

Appare pertanto indispensabile prorogare ulteriormente la legge e continuare, pertanto, nell'opera di propaganda finora svolta.

L'incidenza sempre maggiore di infortuni all'infanzia e all'adolescenza induce altresì a ritenere opportuna l'estensione delle norme di propaganda contro la deflagrazione di ordigni esplosivi, anche ad altri mezzi e strumenti pericolosi, prime fra tutte le armi, e poi anche apparecchi elettrici, macchine, ingranaggi, eccetera.

La diffusione della tecnica, l'aumento dell'uso di nuovi strumenti e nuove applicazioni, possono purtroppo rappresentare insidie per il fanciullo ignaro, indotto dalla curiosità a sperimentare funzionamenti ed a mettere in movimento meccanismi, che possono provocargli danni anche irreparabili, come del resto è facilmente rilevabile dalla esperienza e dalla cronaca quotidiana.

Indispensabile si rivela pertanto un'opera di educazione dei fanciulli e dei ragazzi alla sicurezza, opera che li induca a tenersi lontani dai mille pericoli che li insidiano, e ne tuteli l'integrità fisica.

In tale settore ha attivamente ed egregiamente agito l'Associazione nazionale per la difesa della gioventù, fondata da Don Gnocchi che, apostolo della gioventù mutilata, si preoccupava di prevenire i pericoli di infortunio delle giovani generazioni.

Eretta in ente morale nel 1959, tale Associazione conta nel suo consiglio direttivo

i rappresentanti di cinque Ministeri (Interno, Difesa, Pubblica istruzione, Sanità, Lavoro e previdenza sociale). Si ritiene pertanto che essa sia particolarmente indicata ad affiancare l'azione prevista dalla legge di cui si chiede la proroga e l'estensione, anche per ovviare a ritardi e ad inconvenienti nell'azione dell'opera propagandistica, determinati da difficoltà di coordinare gli uffici dei Ministeri competenti. Si ricorda infatti che in un primo tempo la proposta di legge prevedeva la costituzione di ufficio apposito e specifico per l'applicazione delle norme di prevenzione; la costituzione di tale ufficio non apparve allora necessaria, ma l'esperienza di questi anni, pur nei risultati soddisfacenti ottenuti, consiglia di catalizzare le competenze dei singoli Ministeri in un nucleo unico, e questo nucleo, onde anche evitare, secondo i desideri già espressi dal Parlamento, la formazione di un apposito ufficio, può egregiamente essere rappresentato dall'Associazione nazionale per la difesa della gioventù, ente morale che, per l'azione fin qui svolta e per la rappresentanza ministeriale che vi partecipa, offre le massime garanzie e può pertanto operare su indicazione e per conto dei Ministeri.

Credo di essere stato abbastanza chiaro nell'espone, sia pure brevemente, la portata di questo disegno di legge, che raccomando all'approvazione della Commissione.

P R E S I D E N T E . Trovo che nel secondo comma, l'espressione « macchine » sia molto larga e imprecisa.

V E N D I T T I . È troppo generica, non significa niente. Queste sono leggi che debbono avere una dizione precisa che non consenta equivoci.

T I R A B A S S I , relatore. Io credo che per « macchine » s'intendano trattori, macchine agricole, autoveicoli eccetera. Comunque, vediamo se la dizione può essere modificata e meglio definita.

V E N D I T T I . Anche le macchine da cucire e quelle da scrivere potrebbero essere comprese!

PRESIDENTE. Io credo che il motivo ispiratore della legge sia quello di salvare i ragazzi dalla deflagrazione degli ordigni di guerra. Questo è il tema assorbente; poi c'è il pericolo di certi strumenti o apparecchi che attraggono la fantasia dei ragazzi, e rappresentano un grave pericolo.

DONINI. Mi pare che non ci sia dubbio sull'importanza del primo comma dell'articolo; quindi, ogni discussione in proposito è superflua. Andare, però, più in là con queste disposizioni che, da un lato, hanno una estensione amplissima e dall'altro affidano poi una attività così complessa ad una Associazione che, sulla base delle norme vigenti, non dispone di grandi mezzi, sia assolutamente inopportuno, sia una cosa inammissibile in questa situazione.

Il problema è di enorme importanza ma richiederebbe lo stanziamento di fondi adeguati per tutelare l'integrità fisica dei ragazzi con un'opera di educazione e di sicurezza; e tutto ciò non riguarda solo la deflagrazione degli ordigni di guerra. Ora, non si può fare rientrare questa grossa questione della educazione dei ragazzi, per esempio, ad attraversare le strade, in una legge che è molto importante ma è limitata alla questione della deflagrazione degli ordigni di guerra. Mi pare che siano due problemi da non accomunarsi; pertanto, proporrei di approvare solo il primo comma e rimandare il problema posto dagli altri due commi ad un distinto e più organico provvedimento.

VENDITTI. Aderisco pienamente alla proposta del senatore Donini.

DONATI. Propongo anch'io di fermarci al primo comma.

BARBARO. Si tratta di difendere i ragazzi dalle insidie che la meccanica moderna può offrire, insidie innumerevoli e più ampie rispetto ai pericoli dei residuati di guerra.

PRESIDENTE. Credo anch'io che sia un tema importante, ma da studiare a fondo in altra sede. L'onorevole relatore condivide questa soluzione?

TIRABASSI, *relatore*. Se la Commissione è del parere di limitare l'articolo semplicemente alla proroga della legge numero 1784, mi rimetto alla sua decisione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare la soppressione degli altri due commi, proposta dal senatore Donini.

TIRABASSI, *relatore*. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione per la soppressione del secondo e del terzo comma.

BARBARO. Dichiaro che voterò contro questa soppressione.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Donini tendente a sopprimere il secondo e il terzo comma del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Il disegno di legge risulta, pertanto, formato del solo primo comma da noi approvato.

Di conseguenza il suo titolo va così modificato: « Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra ».

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri: « Provvidenze a favore del personale esecutivo della scuola » (2153) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Pitzalis, Franceschini e Baldelli: « Provvidenze a favore del per-

sonale esecutivo della scuola », già approvato dalla Camera dei deputati.

Devo far presente agli onorevoli senatori, in merito alla copertura del maggiore onere recato da questo provvedimento, che la Commissione finanze e tesoro, nonostante le assicurazioni fornite dal Governo, con parere suppletivo in data 29 ottobre 1962, ha comunicato quanto segue:

« La Commissione finanze e tesoro, richiesta di un nuovo parere sul disegno di legge n. 2153, a modifica di quello contrario espresso in data 28 settembre 1962, preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, pur apprezzando le finalità del provvedimento in questione, non può che confermare il suo precedente parere contrario.

La Commissione finanze e tesoro, infatti, si è opposta sempre a forme di copertura finanziaria che facciano carico a capitoli di spese fisse e obbligatori, i cui stanziamenti si deve ritenere siano rigorosamente disposti, in sede di elaborazione degli stati di previsione dei bilanci, in rapporto a ben precise, inderogabili esigenze.

Nella fattispecie, poi, l'opinione che si tratti di onere di piccola entità può non essere confermata in sede di esecuzione, come spesso avviene tra previsioni e consuntivi ».

TIRABASSI, *relatore*. Desidererei che il Governo dicesse chiaramente se i fondi per questo provvedimento ci sono o meno.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il parere della 5ª Commissione è negativo per una questione di principio.

Ad ogni modo, cercherò di vedere quello che si può fare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, dato il nuovo parere negativo espresso dalla Commissione finanze e tesoro, la discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari Giovanni ed altri: « Concessione di un contributo ordinario al Corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna » (2072) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Ferrari Giovanni, Bucalossi, Cortese Giuseppe, De Maria e Bartole: « Concessione di un contributo ordinario al Corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo agli onorevoli senatori che la discussione di questo disegno di legge fu già iniziata in una precedente seduta. Il senatore Donati, in sostituzione del relatore Monaldi, assente, illustrò il provvedimento sul quale si svolse poi un ampio dibattito. Da ora la parola al senatore Monaldi perchè ci esponga il suo pensiero in merito al provvedimento. Ricordo ancora che tanto la Commissione finanze e tesoro che quella igiene e sanità hanno dato parere favorevole su questo disegno di legge.

MONALDI, *relatore*. Onorevoli senatori, nell'Università di Bologna, con decreto del Presidente della Repubblica, è stato istituito, presso la facoltà di giurisprudenza, nell'anno accademico 1961-1962, un Corso di perfezionamento in diritto sanitario.

Il Corso si propone di conferire una specifica preparazione agli aspiranti alle carriere nelle amministrazioni di enti ed organi preposti alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica e ai funzionari già in servizio.

Vi sono accolti i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, in medicina e chirurgia, in veterinaria, in farmacia, in ingegneria ed in chimica.

Il Corso ha la durata di un anno con piani di studio che contemplano un gruppo di

insegnamenti fondamentali e quattro gruppi di insegnamenti complementari.

Gli insegnamenti fondamentali sono:

1) Elementi di diritto costituzionale con particolare riferimento alla tutela dell'igiene e sanità pubblica;

2) Principi di diritto amministrativo con particolare riferimento alla tutela della igiene e sanità pubblica;

3) Esplicazione della funzione sanitaria: fini e mezzi; soggetti che svolgono azione sanitaria;

4) Polizia sanitaria.

Gli insegnamenti complementari sono i seguenti:

Gruppo A - Organizzazione sanitaria.

1) Organizzazione sanitaria centrale e periferica dello Stato; compiti e limiti della rispettiva azione;

2) Organizzazione sanitaria degli enti locali territoriali; limiti della rispettiva azione; consorzi sanitari;

3) Legislazione farmaceutica;

4) Organizzazione sanitaria internazionale e principali ordinamenti sanitari stranieri.

Gruppo B - Istituti ospedalieri.

5) Ordinamento generale ospedaliero e amministrazione ospedaliera;

6) Personale ospedaliero;

7) Rapporto di assistenza ospedaliera;

8) Ordinamenti speciali degli Istituti ospedalieri dipendenti dallo Stato dalle provincie e dai comuni e, comunque, non aventi natura di opera pia; rispettivo personale;

Gruppo C - Legislazione assistenziale e previdenziale.

9) Principi generali in materia assistenziale e previdenziale;

10) Assicurazione sociale; ordinamento dei vari enti assistenziale ed assicurativi;

11) Erogazione delle provvidenze dovute dagli enti assistenziale ed assicurativi; contenzioso;

12) Assistenza sociale e previdenza nell'ambito delle assicurazioni private;

13) Politica economica della sicurezza sociale.

Gruppo D - Professioni sanitarie.

14) Professioni sanitarie, le professioni sanitarie ausiliarie, le arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Ordini, associazioni, collegi.

15) Responsabilità civile disciplinare e penale degli esercenti le professioni sanitarie; organi competenti al relativo accertamento, procedimento.

Come è dato vedere, questo Corso va incontro ad esigenze molto sentite specie oggi che la medicina, attraverso le mutue, è diventata essenzialmente sociale.

Cosa si propone questo disegno di legge?

Semplicemente l'erogazione di un contributo annuo di lire 15 milioni per aiutare le attività svolte da questo Corso, contributo che sarà prelevato non dal capitolo 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'esercizio 1961-62, ma dal capitolo numero 68 dell'esercizio successivo, essendo già decorso l'esercizio finanziario 1961-1962 cui si riferisce il testo del provvedimento pervenutoci dalla Camera. Faccio presente, pertanto, che il provvedimento dovrà ritornare all'altro ramo del Parlamento in quanto bisognerà far riferimento, nell'articolo 2, non più all'esercizio 1961-1962 ma al 1962-1963 perchè, se fosse mantenuta l'attuale dizione, essendo ora all'inizio di un nuovo anno accademico, si creerebbero una serie di difficoltà per la stessa erogazione del contributo.

Rendo noto alla Commissione che, alla discussione che si è svolta alla Camera ha preso parte attiva il Ministro della sanità che ha dato a questo provvedimento il suo parere favorevole come, mi auguro, vorranno fare anche gli onorevoli colleghi senatori.

A rendere più efficace la mia preghiera di approvare il disegno di legge in esame concorre il fatto che questo Corso di perfezionamento è largamente frequentato perchè, nello scorso anno, si sono avuti 200 iscritti,

di cui 194 hanno frequentato e si sono presentati al colloquio finale, e per l'anno in corso si sono già iscritti 104 allievi, naturalmente tutti laureati, e il direttore del Corso, professor Alessi, si è premurato di farmi avere l'elenco degli studenti.

D O N I N I . Sono grato al senatore Monaldi per le sue informazioni, ma mi attendevo che egli rispondesse anche ad alcune osservazioni sollevate qualche mese fa quando iniziammo la discussione di questo provvedimento, sul quale, del resto, siamo sostanzialmente d'accordo.

Nessuno pensa, infatti, di mettere in dubbio l'importanza e la necessità di organizzare anche finanziariamente questo Corso, ma avevamo fatte presenti alcune perplessità alle quali ci attendevamo che venisse data risposta.

M O N A L D I , relatore. Mi scuso per questa lacuna, ma devo ricordare che non ero presente alla seduta in cui si iniziò la discussione del provvedimento.

D O N I N I . L'obiezione fondamentale che avevamo mossa a questo disegno di legge riguarda l'articolo 1 il quale dice: « È concesso al Corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna, a decorrere dall'esercizio 1961-1962, un contributo anuo di lire 15.000.000 ». Avevamo proposto che tale dizione fosse sostituita dall'altra: « È concesso all'Università degli studi di Bologna per il Corso di perfezionamento in diritto sanitario ».

Tale modifica fu chiesta da molti senatori perchè, altrimenti, si verrebbe a stabilire il principio del diretto finanziamento a un corso, principio contrario alla prassi vigente.

B E R T O L A . Francamente, devo dire che 15 milioni di contributo per questo Corso di perfezionamento mi sembrano molti anche se il numero degli insegnamenti che si propone è notevole. Ritengo che se avessimo la possibilità di esaminare un bilancio per vedere come questa somma sarà spesa e distribuita saremmo molto più tranquilli nel-

l'approvare questo provvedimento sul quale, sostanzialmente, credo che siamo tutti d'accordo.

M A C A G G I . Conosco perfettamente l'importanza di questi corsi di perfezionamento che si svolgono in quasi tutte le Università e che, per gli ufficiali sanitari, vengono fatti anche presso l'Istituto di igiene. Presso la facoltà di giurisprudenza di Bologna gli insegnamenti di questo Corso sono più ampi che in altre Università e ritengo che, per una maggiore garanzia della preparazione di quanti intendono seguirlo, questo sia senz'altro utile.

Come il senatore Bertola, vorrei anche io osservare che il contributo di 15 milioni meriterebbe qualche spiegazione sul come verrà impiegato perchè, anche se questo Corso richiederà notevoli spese per la parte sperimentale, la somma appare piuttosto elevata.

Concludo dicendo che vedrei volentieri che questi corsi fossero incrementati presso numerose altre facoltà e penso che questo al nostro esame costituisca un precedente utile al fine di avere altre sovvenzioni statali per questi insegnamenti che sono veramente di grande importanza.

V E N D I T T I . Sono d'accordo che questo provvedimento venga approvato; però non bisognerebbe approvarlo a scatola chiusa, senza prima aver fatto qualche ricerca sul pletorico elenco delle materie di insegnamento di questo Corso e anche sulla destinazione del contributo.

Si dovrebbe, inoltre, domandare all'onorevole Sottosegretario Magrì, di cui ammiro la solerzia e lo scrupolo, se non ci sia nessun collegamento tra questo Corso di perfezionamento in diritto sanitario e l'Istituto di medicina sociale che ha sede a Roma e che fa pubblicazioni magnifiche, vanto delle biblioteche di noi avvocati penalisti.

Ritengo che anche un collegamento ideale tra il Corso in questione e questo Istituto sarebbe veramente utile.

M A C A G G I . Vorrei far osservare che le funzioni dell'Istituto di medicina sociale sono diverse da quelle di questo Corso di

perfezionamento. Anche se la medicina sociale è molto vaga nel suo contenuto c'è un solo Istituto di questo tipo che funziona e, come ha detto il senatore Venditti, ha sede a Roma e riceve da parte dello Stato un contributo annuo di lire 100 milioni.

V E N D I T T I . Il senatore Monaldi ci ha letto un lungo elenco di materie di insegnamento di questo Corso tra cui diritto costituzionale e amministrativo; mi domando se non si potrebbero snellire un po' tutti questi studi con la conseguenza di un minore aggravio per lo Stato.

C A R I S T I A . Non ho nulla in contrario a che si istituisca questo Corso di perfezionamento in diritto sanitario che è di indubbia utilità; però condivido le perplessità del senatore Venditti circa il lungo elenco di materie di insegnamento che forse si potrebbero sfrondare.

In questo Corso sono previsti due insegnamenti giuridici molto importanti: diritto costituzionale e amministrativo; forse sarebbe preferibile ridurre ad uno questi insegnamenti limitando gli elementi di diritto costituzionale.

Pertanto, pur non avendo nulla in contrario all'approvazione del provvedimento, mi sembra che sarebbe utile studiarlo molto attentamente.

L U P O R I N I . Se questo provvedimento è utile, ben venga, ma francamente non riesco a capire come verranno impiegati tutti questi 15 milioni.

M A G R I , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. I professori non fanno i corsi *gratis!*

L U P O R I N I . Per queste scuole di specializzazione che esistono nelle varie facoltà universitarie, specie in quella di medicina, gli studenti pagano forti tasse: di questo si parla molto negli ambienti universitari e ci sono spesso critiche reciproche tra facoltà e facoltà.

Ho appreso con soddisfazione dal senatore Monaldi che questa Scuola è stata frequen-

tata nello scorso anno da 200 allievi circa e devo dire che questo è un elemento decisivo a favore di questo provvedimento.

Infatti, molto spesso accade che gli studenti, pur pagando ingenti tasse per questi corsi, poi non li frequentino, e questo avviene proprio nelle facoltà di medicina, stando a quanto dicono gli insegnanti universitari.

La mia impressione, ma potrei anche sbagliare, è che le scuole del tipo di quella in esame dovrebbero autofinanziarsi proprio in considerazione delle tasse elevate che pagano gli studenti iscritti; aggiungerò anzi -- e il personale amministrativo delle Università ce lo ha fatto capire -- che c'è una tendenza a creare queste scuole proprio perchè esse assicurano entrate piuttosto notevoli alle Università.

Mi chiedo, pertanto, come questi 15 milioni saranno impiegati e se, per caso, si prevede anche l'istituzione di borse di studio a favore degli iscritti a questa scuola. Sono d'accordo sul fatto che più contributi si danno alle Università meglio è, ma bisognerebbe anche sapere con esattezza cosa si fa di questi soldi.

M A C A G G I . Vorrei dare un chiarimento a proposito di quanto ora ha detto il senatore Luporini, precisando che il provvedimento in esame parla di Corso di perfezionamento e non di Scuola di specializzazione: le due cose sono ben diverse.

Sono d'accordo con le osservazioni del senatore Luporini ma esse riguardano, appunto, le scuole di specializzazione; mentre per i corsi di perfezionamento non si paga nessuna tassa oppure si paga una tassa minima.

Per esperienza personale devo dire che ai corsi di perfezionamento c'è sempre una frequenza notevole: ricordo di aver frequentato un corso presso l'Università di Genova per gli ufficiali sanitari che, tra l'altro, era completamente gratuito.

Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dal senatore Caristia circa gli insegnamenti giuridici sono d'accordo, perchè riterrei sufficiente che questi perfezionandi conoscessero il testo unico delle leggi sanitarie che contiene tutte le disposizioni necessarie a chi frequenta questo Corso.

M O N A L D I , *relatore*. Ringrazio il senatore Macaggi per il suo parere favorevole e per i chiarimenti dati che mi esonerano dal fornirne altri.

Accetto senz'altro la modifica proposta dal senatore Donini perchè mi pare del tutto logico e opportuno che l'erogazione del contributo venga fatta direttamente all'Università di Bologna anche se questa poi destinerà i fondi al Corso di perfezionamento di cui trattasi.

P R E S I D E N T E . Per la paternità di questa proposta, desidero ricordare che lo emendamento è stato per primo proposto dal senatore Donati durante l'esame del provvedimento fatto in altra seduta, quando egli si sostituì al senatore Monaldi, relatore, quel giorno assente.

M O N A L D I , *relatore*. Vorrei ancora aggiungere qualcosa circa il finanziamento di questo Corso, cui ha accennato il senatore Bertola e, poi, il senatore Luporini.

Questi corsi di perfezionamento, come ha detto il senatore Macaggi, vivono dei contributi dello Stato, anche se talvolta gli studenti pagano tasse che sono però sempre di poca entità e non si applicano nei confronti degli iscritti che si trovano in situazioni di bisogno e di coloro che hanno conseguito una laurea con una votazione di ventisette **trentesimi**.

Mi sono anche io, tuttavia, domandato a che cosa servirà tutta questa ingente somma prevista dal provvedimento e ho domandato spiegazioni direttamente al direttore del Corso, e al professor Di Raimondo che è uno dei docenti.

Mi si è detto che il contributo sarà destinato alle attrezzature e, in modo particolare, ad alcuni laboratori; oltre a questo, dovranno essere pagati gli insegnanti i quali, in parte, sono della stessa Università di Bologna e, in parte, vengono da altre città e anche da Roma; si è perfino pensato di fare una sezione romana di questo Corso per gli allievi qui residenti. In considerazione di tutti questi compiti cui il Corso deve assolvere, mi pare giustificato il contributo statale proposto.

Circa la relazione tra il Corso di Bologna e l'Istituto di medicina sociale, devo dire che questo Istituto ha sede a Roma ed è alle dipendenze del Ministero del lavoro; aggiungo che sono rimasto piuttosto deluso quando non è stata approvata la mia proposta di legge tendente a far passare questo Istituto dal Ministero del lavoro a quello della pubblica istruzione, ma oramai le cose sono stabilite in questo modo. Ricorderò ancora che per l'Istituto di medicina sociale la legge prevede 100 milioni di contributo statale oltre l'appoggio completo del Ministero del lavoro in rapporto agli eventuali suoi bisogni, e credo che i compiti di tale Istituto non si possano mettere a confronto con quelli del Corso di cui ci occupiamo.

Vorrei dare ancora una risposta al senatore Caristia e al senatore Venditti per quanto riguarda il numero degli insegnamenti. Come ho detto, gli insegnamenti sono divisi in due gruppi: quelli fondamentali, che sono obbligatori per tutti, e quelli complementari divisi, a loro volta, in quattro gruppi.

Ritengo che dalla breve relazione da me fatta sia emersa la eterogeneità, o meglio la provenienza diversa, degli allievi che seguono questo Corso e per questo è giustificata l'esigenza di quattro gruppi di insegnamenti complementari perchè vi saranno alcuni iscritti che avranno bisogno di seguire corsi sull'organizzazione sanitaria, altri quelli sugli istituti ospedalieri — specie coloro che vogliono intraprendere la carriera di dirigente d'ospedale, eccetera — altri ancora vorranno seguire gli studi previdenziali e assistenziali e altri, infine, quelli sulle professioni sanitarie.

Tutti questi insegnamenti, secondo le informazioni avute dal senatore Franzini, saranno fatti o attraverso conferenze di ordine generale accessibili a tutti, oppure attraverso lezioni più particolarmente rivolte a coloro che intendono seguire una determinata strada in rapporto ai gruppi di insegnamenti enunciati.

Mi pare di aver risposto a tutte le obiezioni che erano state sollevate circa questo

provvedimento che prego ancora gli onorevoli commissari di voler approvare, con le modifiche proposte.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime parere favorevole a questo provvedimento in relazione a quanto già dichiarato in questa Commissione, nella seduta del 27 giugno 1962, dal collega Sottosegretario per la sanità, Santero.

V E N D I T T I. Desidero fare una dichiarazione di voto.

Pur apprezzando l'intonazione sociale del provvedimento, per i motivi prima espressi, mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

E concesso al Corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna, a decorrere dall'esercizio 1961-62, un contributo annuo di lire 15 milioni.

La somma prevista dal precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dai senatori Donati e Donini un emendamento tendente a sostituire le parole: « È concesso al Corso di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna... » con le altre: « È concesso all'Università degli studi di Bologna, per il Corso di perfezionamento in diritto sanitario... ».

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

In questo stesso primo comma il senatore Monaldi propone di sostituire all'esercizio finanziario « 1961-1962 », l'altro « 1962-1963 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio 1961-62 si provvede mediante pari riduzione del fondo di cui al capitolo n. 65 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro del tesoro provvederà, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Al primo comma di questo articolo, in conseguenza dell'emendamento apportato all'articolo 1, il senatore Monaldi propone di sostituire l'esercizio finanziario « 1961-1962 » con l'altro « 1962-1963 » modificando di conseguenza il numero del capitolo che per il 1962-1963 non è più il 65 ma il 68.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta dall'emendamento ora votato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari